

Statuto dell'Associazione non riconosciuta "POLIS – PER CHIAROMONTE ETS"

Art. 1

(Sede, durata, disciplina)

1.1 L'Associazione denominata "Polis – Per Chiaromonte ETS" ha sede nel Comune di Chiaromonte (PZ), è domiciliata in via Ciro Menotti, 35 (d'ora in avanti denominata "Associazione"). Le variazioni di indirizzo all'interno di tale Comune non costituiscono modifica dello statuto.

L'Associazione ambisce ad essere qualificata quale Ente del Terzo settore e ad essere iscritta nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e per tale motivo il presente Statuto è conforme alla disciplina del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione ha durata indeterminata, al fine di promuovere la partecipazione attiva dei suoi associati nella vita pubblica di Chiaromonte e del territorio circostante, allo scopo di avvicinare la cittadinanza a tematiche di sviluppo sociale ed economico con un nuovo approccio motivazionale e culturale. L'Associazione è dichiaratamente apartitica.

1.3 L'Associazione è disciplinata dal Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.

Art. 2

(Scopo e attività)

2.1 L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori specifici di interesse collettivo che, a titolo non esaustivo, sono individuati tra i seguenti:

- 1) arte, attività e beni culturali;
- 2) ricerca;
- 3) istruzione;
- 4) sviluppo locale;
- 5) assistenza sociale;
- 6) salute pubblica;
- 7) ambiente
- 8) sport e ricreazione

L'Associazione ha per fine quello di favorire ogni iniziativa utile ad offrire strumenti di supporto all'aggregazione di tutte le forze – persone fisiche, giuridiche, enti di qualsiasi natura – che vogliano concorrere a realizzare iniziative considerate utili al perseguimento di suddetti scopi per Chiaromonte e per il territorio circostante e persegue le proprie finalità istituzionali attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale quali:

- a) svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, corsi e ricerche di ogni tipo, campagne di prevenzione e iniziative benefiche e assistenziali, anche per la diffusione dei propri intendimenti e programmi a mezzo stampa e comunque con qualsiasi mezzo di comunicazione;
- b) promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione o l'edizione di siti web, libri e testi, pubblicazioni periodiche di notiziari, indagini, ricerche, studi anche attraverso i propri accounts Social.
- c) favorire la nascita di enti e gruppi e partecipare in quelli già esistenti sul territorio, che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi ai propri, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti e le eventuali integrazioni con l'Associazione;
- d) collaborare e/o aderire a qualsiasi istituzione pubblica o privata, locale, nazionale o internazionale nonché avere rapporti con organismi, movimenti, associazioni con i quali l'Associazione ritenga utile avere collegamenti, quando perseguano analoghe finalità e/o viceversa;
- e) pur non avendo scopo di lucro, potrà in via strumentale, per il solo raggiungimento dei propri scopi, assumere obbligazioni, acquistare beni, sostenere spese, nei limiti e nelle modalità previste dalla Legge per le Associazioni non riconosciute.

2.2 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 6 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Tali attività diverse sono svolte in via secondaria e strumentale rispetto a quelle di interesse generale.

La determinazione delle modalità e delle forme dello svolgimento di tali attività viene demandata al Consiglio Direttivo, nel rispetto dei vincoli di cui al primo capoverso.

2.3 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o l'erogazione di servizi di modico valore. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Art. 3 (Associati)

3.1 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

Condizione imprescindibile all'adesione è: essere nati a Chiaromonte e/o avere legami di parentela con cittadini di Chiaromonte e/o essere residenti anche se domiciliati in altra Regione e/o viceversa, salvo quanto più avanti stabilito per i componenti sostenitori.

3.2 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.3 L'Associazione è costituita da:

- associati fondatori;
- associati ordinari;
- associati onorari;
- componenti sostenitori

Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione "Polis – Per Chiaromonte".

Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'Associazione.

Sono associati onorari coloro i quali abbiano assunto particolari benemeritenze negli ambiti verso i quali è diretta l'attività dell'Associazione. Essi saranno nominati dal Comitato Direttivo *pro tempore* in carica, a Suo insindacabile giudizio.

Sono componenti sostenitori coloro i quali condividono lo spirito e le finalità dell'associazione ma non sono in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 3.1. Partecipano attivamente alle iniziative dell'Associazione.

3.4 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, ed estrarne copia.

3.5 La qualifica di componente dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'Associazione, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede ed estrarne copia, facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto e/o di partecipazione all'Assemblea.

3.6 Gli associati e i componenti sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e agli adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.7 Ogni associato e ogni componente è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa stabilita periodicamente dal Consiglio Direttivo. Le quote associative sono versate entro il 30 (trenta) aprile di ciascun esercizio ed il loro importo può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4 (Ammissione degli Associati)

4.1 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato e/o componente presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 4.2 Il Consiglio Direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 30 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- 4.3 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- 4.4 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.
- 4.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte e il cui giudizio è incontestabile.

Art. 5

(Recesso ed esclusione dell'associato)

- 5.1 La qualità di associato e/o componente è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio Direttivo dell'Associazione con modalità che assicurino la prova della ricezione; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
 - esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato o per altri gravi motivi; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio Direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni; contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri;
 - decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.
- 5.2 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Art. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Probiviri.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e/o il Revisore Legale dei Conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117.

Art. 7

(Assemblea degli Associati)

- 7.1 L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti e il Collegio dei Probiviri; i primi componenti del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
 - approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove si renda necessario per legge;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello statuto;
 - approva ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
 - si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.2 L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, eventualmente, del bilancio sociale. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniquale volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.3 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato in via telematica a ciascun associato, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso contiene il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno.

7.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un Notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.5 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.6 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione oppure inviando una mail all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Il voto si esercita in modo palese.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

7.8 Per deliberare la modifica dello statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno tre/ quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre, in seconda convocazione, la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

7.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.10 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non possono votare.

7.11 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'Assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, svolge i propri compiti gratuitamente, e opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone un bilancio previsionale imputando per ciascun evento o spesa da sostenere l'importo previsto, che dovrà avere già debita copertura finanziaria per poter essere approvata;
- determina le quote associative di associati e componenti;
- è responsabile dell'attuazione dei compiti individuati nell'atto costitutivo, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa degli atti;
- programma le attività dell'Associazione e redige i provvedimenti e i regolamenti da presentare all'Assemblea Generale;

- delibera l'entità del contributo economico annuale; la collaborazione con Enti, Associazioni, Università, Movimenti, Sindacati;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro Organo.

8.2 Il Consiglio Direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

8.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di minimo tre massimo nove componenti che verranno stabiliti, nel numero, nell'Assemblea di approvazione del bilancio al termine di ogni triennio.

8.4 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere, le ultime cariche (Segretario e Tesoriere) possono essere svolte anche ad interim.

8.5 Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.6 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e scadono in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8.7 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

8.8 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, i restanti provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea. I consiglieri così nominati durano in carica fino all'Assemblea più prossima nel cui ordine del giorno deve essere indicata la nomina del consigliere cessato.

8.9 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri o dall'Organo di controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso in modalità telematica, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, ridotti a 3 (tre) in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto.

8.11 Il Consiglio Direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.12 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8.13 Il Consiglio Direttivo è costituito a maggioranza dai Soci Fondatori, la rimanente quota viene determinata su elezione tra tutti i Soci, tramite liste, per il numero previsto alla composizione deliberata.

Art. 9

(Presidente del Consiglio direttivo)

9.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

9.2 Il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, ne coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte.

9.3 In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Art. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'Organo di controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117.

10.2 L'Organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

10.3 L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I componenti dell'Organo di controllo sono rieleggibili per un massimo di due mandati.

10.4 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legge n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del Decreto Legge 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle Linee Guida di cui all'art. 14 del Decreto Legge 117/2017.

10.5 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 11

(Revisione legale dei conti)

11.1 Il Revisore Legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117.

11.2 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 12

(Patrimonio)

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

12.2 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

12.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13

(Bilancio d'esercizio e bilancio sociale)

13.1 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

13.3 Ove ricorrano i presupposti dell'art. 14 del Decreto Legge del 3.7.2017 n. 117, il Consiglio Direttivo predispone per ogni esercizio anche il bilancio sociale, redatto, depositato e pubblicato secondo la normativa applicabile.

Art. 14

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione di legge.

Art. 15

(Collegio dei Probiviri)

15.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed uno supplente scelti tra tutti i Soci.

15.2 Compito del collegio dei Probiviri è:

- valutare comportamenti dei Soci contrastanti con le norme statutarie o con i regolamenti;
- decidere in merito a conflitti tra Soci e tra Soci e organi statutari riguardanti la vita dell'Associazione;
- decidere su eventuali ricorsi per la mancata ammissione a socio o sui ricorsi dei Soci esclusi;
- decidere su controversie tra organi dell'Associazione

15.3 I membri del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci iscritti all'Associazione da almeno un anno e durano in carica tre anni

15.4 Il Collegio dei Probiviri redige un proprio regolamento rispettoso dei diritti dei Soci ed è attivato su richiesta del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri comunica le proprie decisioni, che sono vincolanti ed inopponibili, al Consiglio Direttivo, che agisce di conseguenza e perentoriamente.